

Art. 137

1. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
2. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
3. ***Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.***¹

¹ E per logica nemmeno andrebbe reintrodotta una legge già ritenuta illegittima dalla corte perché sarebbe una forma di impugnazione.